

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO AL.L. ALLEANZA LAVORO

CAPO I

SOCI AGGREGATI

Articolo 1 – Condizioni di partecipazione

Come richiamato all'art. 3 dello Statuto, possono essere associati, con la qualifica di Soci Aggregati, tutti quei soggetti che svolgano attività affini, complementari o connesse a quella di somministrazione di Lavoro.

A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono essere ammessi:

- a) Agenzie di intermediazione
 - b) Agenzie di Ricerca e Selezione
 - c) Agenzie di ricollocazione professionale
 - d) Società di Formazione
 - e) ogni altro soggetto che svolga attività riconducibili ai servizi per l'impiego e al lavoro
- Condizione essenziale per la partecipazione è che il soggetto che intende richiedere l'associazione sia costituito in una delle forme giuridiche previste dal codice civile per le società di capitali o di persone.

Non possono essere aggregati soggetti persone fisiche.

Articolo 2 – Requisiti

I soggetti che richiedono l'iscrizione dovranno essere titolari delle necessarie autorizzazioni ministeriali all'esercizio delle attività ed essere iscritti nei relativi Albi Informatici del Ministero del Lavoro, nei casi in cui tali condizioni siano obbligatorie per legge.

Dovranno inoltre possedere tutti i requisiti di moralità, così come previsto dal Codice Etico Associativo.

Articolo 3 – Servizi posti a disposizione dei Soci Aggregati

I Soci aggregati avranno diritto di utilizzare tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione ai propri Associati quali, a titolo esemplificativo:

- a) rassegna stampa sulle principali novità nel campo del lavoro;
- b) assistenza e consulenza legale mediante convenzioni con studi professionali;
- c) servizi di elaborazione paghe mediante convenzione stipulata con società specializzate;
- d) aggiornamenti in materia di legislazione del lavoro;
- e) coordinamento ed assistenza in caso di partecipazione a gare pubbliche;
- f) sviluppo dei singoli "core business" attraverso la realizzazione di una sinergia virtuosa anche attraverso specifici accordi di partnership operativa;
- g) far parte del "social network" rappresentato da Alleanza Lavoro utile a promuovere tutte le iniziative volte a sostenere sul piano economico, sociale, normativo, culturale ed istituzionale, lo sviluppo del settore, oltre che incentivare la collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego e contribuire alla implementazione delle politiche attive del lavoro, promuovere studi, ricerche, monitoraggi, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa idonea a favorire il corretto sviluppo di relazioni industriali e istituzionali sul mercato del lavoro;
- h) partecipare ad eventi di comunicazione di interesse comune;
- i) ogni altro aspetto che, nel corso della vita associativa, venisse posto in essere a beneficio di tutti gli Associati, effettivi o aggregati;

Articolo 4 – Diritti ed Obblighi

I soci aggregati potranno individuare, fra di loro :

- 1) un Rappresentante che partecipi, su invito del Presidente, ai lavori del Consiglio direttivo. In tale sede il Rappresentante nominato potrà rappresentare istanze, proporre soluzioni o richieste avanzate nell'interesse dei Soci aggregati, ma senza diritto di voto

2) Due rappresentanti che partecipino alle adunanze delle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto ma solo su materie relative alla gestione economica dell'Associazione, ed alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori contabili e dei Probiviri, con esclusione esplicita per tutte le materie non rientranti nella fattispecie sopra prevista.

Su proposta del Presidente, e con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere candidati alla nomina presso Organismi Esterni, in qualità di Soci (presso gli Enti Bilaterali) o membri di Commissioni.

Essi, infine, potranno proporre candidature per la nomina di membri del Collegio dei Revisori contabili e del Collegio dei Probiviri

Articolo 5 – Oneri contributivi associativi

Il Socio Aggregato è tenuto all'atto dell'iscrizione al versamento di un contributo U.T. pari a € 3.000,00 e ad un contributo annuo pari alla misura di anno in anno stabilita in base alle fasce contributive e tenuto conto del budget approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Altre condizioni

Per quanto non normato agli articoli precedenti, i soci Aggregati saranno tenuti al rispetto di tutto quanto previsto dallo Statuto, per quanto di loro competenza, in materia di:

- a) diritti ed obblighi (art. 5)
- b) quota associativa (art. 6)
- c) sanzioni (art. 7)
- d) cessazione dalla qualità di associato (art. 8)
- e) Collegio dei Probiviri (art. 17)
- f) Fondo comune (art. 20)
- g) Esercizio sociale e bilanci (art. 21)
- h) Scioglimento (art 23)

CAPO II

DOMANDE DI AMMISSIONE

Articolo 7 – Modalità di richiesta di adesione

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione, sia dei Soci Ordinari che di quelli aggregati, nella prima riunione mensile utile.

Prima dell'esame l'istanza di ammissione viene sottoposta, per il previsto parere facoltativo, al Collegio dei Probiviri

L'esito dell'esame viene comunicato, entro i 15 giorni successivi, mediante lettera raccomandata, alla Società interessata, motivando le ragioni che hanno determinato l'eventuale non accoglimento della stessa.

Entro 15 giorni successivi al ricevimento, il richiedente può, con atto motivato da indirizzare al Presidente, richiedere che sia la prima assemblea utile dei Soci ad esprimersi.

Il parere dell'Assemblea dovrà essere comunicato, qualunque sia l'esito, mediante lettera raccomandata. La richiesta si intenderà definitivamente respinta nel caso in cui anche l'Assemblea abbia espresso parere negativo. In tal caso, il richiedente non potrà richiedere nuovamente l'adesione prima che sia trascorso un anno dalla decisione finale dell'Assemblea, se richiesta, o del Consiglio Direttivo che si è pronunciato in prima istanza.

Articolo 8 – Modalità di adesione

La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente sui formati predisposti da Alleanza Lavoro (vedi Allegato 1), e dovrà essere completata con tutti gli allegati previsti.

La qualifica di Socio o Socio aggregato verrà acquisita solo dopo che sia stata versata la quota di iscrizione una-tantum.

Nel periodo intercorrente fra la data di accettazione e quella di versamento della quota di iscrizione il Socio non potrà esercitare alcun diritto associativo o richiedere servizi.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta accettazione del Socio, senza che questi abbia provveduto a versare la quota di iscrizione richiesta, l'iscrizione si intenderà revocata, e come mai deliberata.

CAPO III

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STATUTARI

Articolo 9 – Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo determina annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base del budget approvato dall'Assemblea, l'ammontare dei contributi dovuti da tutti Soci. La ripartizione di cui al punto b2 dell'art. 6 dello Statuto verrà effettuata, in via provvisoria, sulla base dei dati di fatturato comunicati dai soci relativamente ai dati di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di competenza.

Sulla base di quanto sopra, ai Soci verrà comunicato l'importo:

- a) definitivo per la quota fissa
- b) provvisorio per la quota variabile

Il Consiglio Direttivo provvederà a determinare, provvisoriamente, le quote annuali, salvo eventuali conguagli dovuti in relazione a quanto successivamente previsto.

I Soci, nei sessanta giorni successivi dovranno comunicare, mediante apposito modello (Vedi Allegato 2) i dati definitivi relativi all'esercizio di competenza utile per la determinazione della quota variabile.

In caso di omissione, l'Associazione potrà avvalersi di Enti specializzati al fine di reperire i relativi bilanci da cui desumere le informazioni necessarie. I relativi costi verranno addebitati all'Associato inadempiente.

Una volta acquisiti i dati finali, si procederà alla determinazione definitiva delle quote associative, operando i relativi conguagli.

Le quote associative vengono versate in rate quadrimestrali le cui scadenze vengono così definite:

- 1° rata: 30 Gennaio (relativa al periodo 1 Gennaio-30 Aprile)
- 2° rata: 30 Maggio (relativa al periodo 1 Maggio – 30 Agosto)
- 3° rata: 30 settembre (relativa al periodo 1 Settembre- 30 Dicembre)

La prima rata verrà determinata sulla base dei dati dell'anno precedente, salvo conguaglio da regolare con la rata successiva.

Per quanto attiene agli obblighi dei Soci aggregati, questi ultimi saranno tenuti a versare l'importo fisso in due quote da versare entro il 30 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun esercizio.

Articolo 10 – Sanzioni in caso di omissione o ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata dovuta, l'Associazione provvederà a sollecitare il Socio inadempiente, informandolo che ove non provveda a regolarizzare la sua posizione, lo stesso sarà considerato in mora e passibile dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e normative di seguito previste:

- a) applicazione degli interessi di mora nella misura dell'Euribor in vigore alla data del 1 Gennaio di ciascun esercizio maggiorato di uno spread di 5 punti;
- b) trascorsi inutilmente 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera a) applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 dello Statuto, (sospensione dall'elettorato attivo e passivo) e decadenza tutti gli incarichi eventualmente ricoperti dall'Associato in seno agli organi Associativi interni ed esterni
- c) ove l'inadempienza persista, espulsione ed attivazione delle procedure coattive per il recupero del credito dovuto.

Articolo 11 – Modalità di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 dello Statuto

Fermo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto, ogni sanzione potrà essere applicata solamente in maniera graduale, in relazione alla gravità delle violazioni.

La contestazione degli addebiti che possono determinare l'applicazione delle sanzioni, dovrà rispettare la seguente procedura:

- 1) avvenire in forma scritta e trasmessa al Socio a mezzo raccomandata..
- 2) Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione il Socio potrà richiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo o fornire memorie scritte accompagnate dalla documentazione di supporto necessaria.
- 3) Il Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del Socio, nei dieci giorni successivi, comunicherà allo stesso le proprie decisioni in merito e la sanzione applicata, dandone comunicazione per conoscenza, anche al Collegio dei Probiviri
- 4) Il Socio, ove lo ritenga, potrà proporre, nei dieci giorni successivi, ricorso al Collegio dei Probiviri, con effetto sospensivo del provvedimento
- 5) Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, il Collegio dovrà comunicare al Consiglio direttivo il suo parere in merito
- 6) Acquisito il parere del Collegio, il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente comunicare al Socio se la sanzione verrà applicata in via definitiva o annullata o modificata.
- 7) Qualora il Socio non intendesse adire al Collegio dei Probiviri, la sanzione emessa si intenderà definitivamente applicata alla scadenza dei termini di cui al precedente punto 3

CAPO IV ORGANI E CARICHE SOCIALI

Articolo 12 – Assemblea

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'Art. 10 dello Statuto, la classe di appartenenza verrà determinata in base alla fascia di contribuzione stabilita in relazione al fatturato realizzato dall'Associato nell'esercizio relativo all'anno precedente e comunicato all'Associazione.

Ove nelle more fosse convocata un'assemblea prima della nuova classificazione delle aziende in base alla classe di appartenenza, i voti esprimibili saranno quelli vigenti all'atto della convocazione stessa.

Articolo 13 – Modalità di elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e degli Organi Associativi Esterni

Alla carica di Presidente possono concorrere tutti gli Associati in regola con gli obblighi associativi.

Ciascuno degli associati può presentare la propria candidatura entro il trentesimo giorno precedente l'adunanza assembleare chiamata alla nomina comunicandola per iscritto alla segreteria dell'Associazione.

Nei quindici giorni precedenti l'Assemblea, il Consiglio Direttivo comunica a tutti gli Associati l'elenco dei Candidati, elenco che, pertanto, si intenderà definitivo e non più modificabile.

Risulterà eletto il candidato che, sulla base dei voti capitari espressi, avrà raccolto il maggior numero di voti, pari o superiore al quorum del 50%.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum, si procederà ad ulteriori successive votazioni ed il quorum valido verrà di volta in volta abbassato di 5 punti percentuali.

Anche per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo tutti i Soci avranno diritto di candidatura.

Le candidature saranno raccolte dal Presidente in carica, con le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Risulteranno eletti i Soci che, in sede di votazione, avranno raggiunto il maggior numero di voti, e fino a concorrenza della copertura dei posti disponibili.

I Rappresentanti negli Organi Bilaterali vengono designati ed eletti dall'Assemblea con le medesime modalità sopra descritte per i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In nessun caso essi potranno essere rieletti per più di due mandati consecutivi

Ove nel corso di un mandato venisse meno uno dei membri eletti, ivi compreso il Presidente, , il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente anziano, convocherà entro 30 giorni dalla data di cessazione del membro da sostituire, l'assemblea dei Soci per l'elezione del sostituto il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno fino ad un massimo di tre Vice Presidenti, i cui nominativi potranno essere individuati anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente.

Tutte le cariche sono incompatibili fra di loro, salvo quella di Socio rappresentante l'Associazione all'interno delle assemblee degli Enti Bilaterali. In questo caso il rappresentante potrà anche ricoprire cariche direttive all'interno dell'Ente stesso.

Articolo 14 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti collaborano ed assistono il Presidente nella attività di gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare agli stessi uno o più compiti specifici in tutte le materie di interesse dell'Associazione.

Nel caso di impedimento o di assenza, il Vice Presidente anziano assume le veci del Presidente e si sostituisce alle sue funzioni.

Ove l'impedimento o l'assenza del Presidente siano a carattere definitivo, il Vice Presidente anziano ne assume le veci per tutto il tempo necessario a che venga indetta una nuova Assemblea che provveda alla nomina di un nuovo Presidente.

ART. 15

Natura fiduciaria delle nomine e principio di bilateralità

Le nomine di tutti i componenti degli organi dell'Associazione, con esclusione del Collegio dei Sindaci, hanno carattere fiduciario.

Pertanto, i componenti degli organi di cui al CAPO IV del presente regolamento, decadono dalle loro cariche in seguito alla risoluzione di qualsiasi rapporto di lavoro, di collaborazione e di qualsivoglia altra natura o specie con l'Associato che li hanno designati.

Qualora, si verificassero le circostanze di cui al precedente comma, l'Associato interessato dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Direttivo. La decadenza dalla carica decorre dalla data della comunicazione.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea al fine di ricoprire le cariche rimaste vacanti a seguito delle intervenute decadenze.

Articolo 16 – Doveri di informazione periodica degli Organi Sociali

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di informare periodicamente tutti gli Associati in merito alle attività svolte dalla Associazione.

Allo scopo, con cadenza trimestrale, sarà emesso a cura del Consiglio Direttivo stesso, un bollettino che riporterà i fatti salienti della vita associativa.

In particolare esso dovrà riportare tutte le informazioni utili relative anche alla attività svolte degli Enti Bilaterali.

Allo scopo i Presidenti degli Enti e/o dei Fondi stessi verranno convocati bimestralmente dal Presidente dell'Associazione al quale gli stessi dovranno relazionare in merito alle attività di gestione cui presiedono.

Articolo 17 – Norme Finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore dalla sua data di approvazione.